

VERBALE PER LA MODIFICA STATUTO SOCIALE

Il giorno 30/08/2021 alle ore 12:00 in seconda convocazione presso Google Meet con C.F: 960307306326 si è riunita l'assemblea dei soci, convocata per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo Statuto Sociale.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'associazione signor Scevola Domenico il quale chiama alle funzioni di segretario il signor Scevola Davide Maurizio.

Il presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che non sono presenti tutti i soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente alla lettura della proposta dello statuto, elaborato secondo i requisiti previsti dalle leggi vigenti, propone che l'associazione modifichi il suo Statuto Sociale.

Apertasi la discussione diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato dimostrandosi totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

Al termine l'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che è allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

Il Presidente ed il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 14:00

Napoli 30/08/2021

Il Segretario

Il Presidente





Statuto di Associazione

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE.....	2
ARTICOLO 2: SEDE E DURATA	2
ARTICOLO 3 – FINALITÀ.....	2
ARTICOLO 4 – PRINCIPI E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.....	2
ARTICOLO 5 – SOCI E LORO AMMISSIONE.....	3
ARTICOLO 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.....	4
ARTICOLO 7 – VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.....	4
ARTICOLO 8 – RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO.....	5
ARTICOLO 9 – ORGANI.....	5
ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA, COMPITI E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI.....	5
ARTICOLO 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO.....	7
ARTICOLO 12 – IL PRESIDENTE.....	7
ARTICOLO 13- COLLEGIO SINDACALE.....	8
ARTICOLO 14- COLLEGIO PROBIVIRI.....	8
ARTICOLO 15 –PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.....	8
ARTICOLO 16 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO.....	9
ARTICOLO 17 – RISORSE ECONOMICHE.....	9
ARTICOLO 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO.....	9
ARTICOLO 19 – BILANCIO.....	10
ARTICOLO 20 – BILANCIO SOCIALE.....	10
ARTICOLO 21- RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI	10
ARTICOLO 22 – LAVORATORI DIPENDENTI.....	10
ARTICOLO 23 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.....	10
ARTICOLO 24 – LIBRI SOCIALI.....	10
ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ARTICOLO 26 – NORME TRANSITORIE.....	11





Art.1 Denominazione.

E' costituita l'associazione Ricreativa, Culturale denominata I D.O.C.. Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000, essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

Art.2 Sede e durata.

L'associazione ha sede in Quarto (Na) ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 Finalità.

L'associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 4 Principi e Scopi di interesse Generale della Associazione

L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare:

1. Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
2. Promozione E organizzazione di attività turistiche di interesse sociale,culturale o religioso;
3. Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
4. Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa,allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali,fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
5. promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.
6. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
7. formazione universitaria e post-universitaria;
8. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
9. promozione della cultura della legalità', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di

più larga partecipazione dei Soci e In particolare esercitare, in via principale attività di interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per raggiungere gli scopi sociali, l'associazione si affilia alla FITeL e può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) creare occasioni di approccio al teatro, con ampia apertura a tutte le teorie sulla recitazione, sull'allenamento dell'attore, sulla comunicazione e dinamiche di gruppo, promuovere la cultura teatrale, letteraria, artistica e la formazione extra-scolastica della persona in genere.
- b) favorire l'approccio alla cultura e all'arte nel mondo giovanile e studentesco valorizzare le doti del singolo attivando le potenzialità presenti in ogni individuo creare un clima di apertura e di collaborazione fra i membri valorizzando il cammino di gruppo.
- c) favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, professionisti del settore, ecc.
- d) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
- e) diffondere le arti in genere attraverso manifestazioni, mostre, fiere, sfilate, spettacoli teatrali, eventi, realizzazione di contenuti audiovisivi, nonché mediante attività didattiche;
- f) diffondere la cultura artistica, musicale cinematografica e teatrale tra i giovani e non, attraverso contatto tra persone enti ed associazioni nazionali e internazionali che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura.
- g) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione per l' insegnamento della divulgazione del teatro e dell'arte in genere, assolvendo alla funzione sociale di maturazione crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.
- h) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione per l' insegnamento della divulgazione del cinema e dell'arte cinematografica, attraverso incontri, cineforum e dibattiti, ecc.
- i) Sviluppare progetti o partecipare a manifestazioni, concorsi o festival nazionali o internazionali con l'obiettivo di mettere in pratica gli studi, favorire lo scambio culturale e la cooperazione internazionale.
- j) Organizzare e sviluppare eventi e esibizioni per la diffusione di artisti emergenti.

Art. 5. Soci e loro ammissione.

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone residenti sul territorio Italiano che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa. Gli aspiranti soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della associazione. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'associazione con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro sessanta giorni dall'evento. In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le

AD

3

relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative che sono iscritti all'associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea, per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

Art. 6 Diritti e doveri dei Soci .

6.1. L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

1. Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione.
2. Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.
3. Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.
4. Esaminare i libri sociali.

6.2. E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.

6.3. I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

6.4. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

6.5. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando

una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai probiviri se eletti o al collegio dei revisori dei conti che nella occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri.

Art. 7 – Volontario e Attività di Volontariato

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

2. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 8 – Recesso ed Esclusione dell'Associato

1. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o a inadempienze nei confronti dell'Associazione e dei suoi Principi e Scopi può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea con voto segreto, e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- Il Presidente (o la Presidenza);
- Il Collegio dei Sindaci (se eletto)
- Il Collegio dei probiviri (se eletto)

Art. 10 Assemblea, Compiti e Validità delle Riunioni

1. L'assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- delibera dello scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

5. L'assemblea :

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, anche sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- propone modifiche al Regolamento di Funzionamento dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Direttore delle Operazioni, se designato, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

6. L'assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritenga necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

7. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

8. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, l'assemblea straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci delibera validamente a maggioranza assoluta dei

presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

9. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 11 Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri e massimo di 8, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per 1 anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea). Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti, il Consiglio Direttivo:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica periodica (annuale, triennale e strategica),
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci
- predispone regolamenti per il funzionamento interno dell'associazione, riservandosi di istituire tutte le figure tecniche che - a seconda dei progetti in corso - consentono la migliore conduzione di ciascun progetto in relazione ai fini statutari;
- delibera l'istituzione di partnership con enti, organizzazioni, autorità locali e straniere per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua;
- interpreta le norme statutarie.

Art. 12 Il Presidente

PMR

7

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. Il Presidente cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria, esegue tutte le operazioni di spesa, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

3. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica cinque (5) anni e non è rieleggibile per più di tre mandati consecutivi.

4. Il Presidente opera su mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente è riconosciuto il diritto di compiere atti in assenza del mandato del Consiglio Direttivo, allorquando vi siano esigenze motivate che impediscono la convocazione del Consiglio Direttivo anche in urgenza, fermo restando l'obbligo di richiedere ex post la ratifica del suo operato al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente può conferire deleghe - all'inizio di ogni anno sociale - con specifico riferimento a singole iniziative, attività, progetti dell'Associazione sentito il parere del Consiglio Direttivo.

6. Al Presidente è attribuito il potere di nominare il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di ogni progetto.



Art. 13 Il Collegio Sindacale (se eletto).

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci. Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati. Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Art. 14 Il Collegio dei Probiviri (se eletto):

1. La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
2. Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.
4. Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Art. 15 Patrimonio dell'Associazione

1. Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

1. Quote associative.
2. Eventuali Contributi pubblici.

- 
3. Proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo.
 4. Beni mobili e immobili di proprietà del Circolo.
 5. Inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
 6. donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

2. Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di Risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante. In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

3. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 16 Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

2. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Art. 17 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
 - i) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
 - j) proventi delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - k) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
 - l) Attività marginali di carattere commerciale
- 
- 

2. L'Associazione potrà beneficiare delle risorse e/o contributi applicabili attraverso le disposizioni fiscali e le norme previste dal Codice del Terzo Settore

Articolo 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha inoltre l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 19 – Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, pubblicato sul sito web istituzionale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 20 – Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 21- Responsabilità e assicurazione degli Associati volontari

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso Terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 22 – Lavoratori Dipendenti

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto



PM

10

previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'associazione o a fini di pubblica utilità.

Articolo 24 – Libri Sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – Disposizioni Finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 26 – Norme Transitorie

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Segretario

Il Presidente

[Signature]
[Signature]